UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati
PRIN 2015 - Ecofrizioni nell'Antropocene
Centro Studi Cibo e Alimentazione

Convegno Internazionale

LA NATURA COME SOGGETTO DI DIRITTI?
SOVRANITÀ, RESPONSABILITÀ E CONFLITTI SOCIALI

NAPOLI
21, 22 novembre 2018, Palazzo Du Mesnil - Aula Conferenze (Via Chiatamone 61, 62)
23 novembre 2018 Palazzo Giusso (Piazza San Giovanni Maggiore 30)

Michele Carducci - UniSalento

DIRITTI DELLA NATURA E FORME DI GOVERNO: UNA COMPARAZIONE EURO-AMERICANA PER IL FUTURO DEL PIANETA

6 spunti interrogativi di analisi comparativa

1. **Se la natura condizioni le forme di governo e la democrazia (osservazione di I livello).**

2. **Quali siano le forme giuridiche di governo della natura previste dalle fonti costituzionali e internazionali (osservazione di II livello).**

3. **Quali siano le matrici storiche (e di "cultura giuridica") di queste forme (osservazione di III livello).**

4. **Se queste matrici presentino limiti "eco-logici" (osserv.ne III liv.).**

5. **Quali incidenza produca il riconoscimento dei "diritti della natura" nella modellazione della democrazia (osserv.ne II liv.)**

6. **Se queste nuove modellazioni (di c.d. "demo-diversità") condizionino o meno le forme di governo corrispondenti (osserv.ne I livello)**

Premessa

Il mutamento della base energetica
della soggettività umana incide sul mutamento
dei procedimenti e delle regole giuridiche
(dal diritto "biochimico" al diritto "fossile")
[B. Marquardt]

1. (osservazione di I livello)
La natura condiziona le forme di governo e la democrazia?

Spunti cartografici nella separazione tra dimensione "bio-chimica" della natura e dimensione "fossile" della natura,
per evidenziare 4 dissociazioni dei soggetti costituzionali.

I luoghi "wild" ("bio-chimici") del Pianeta

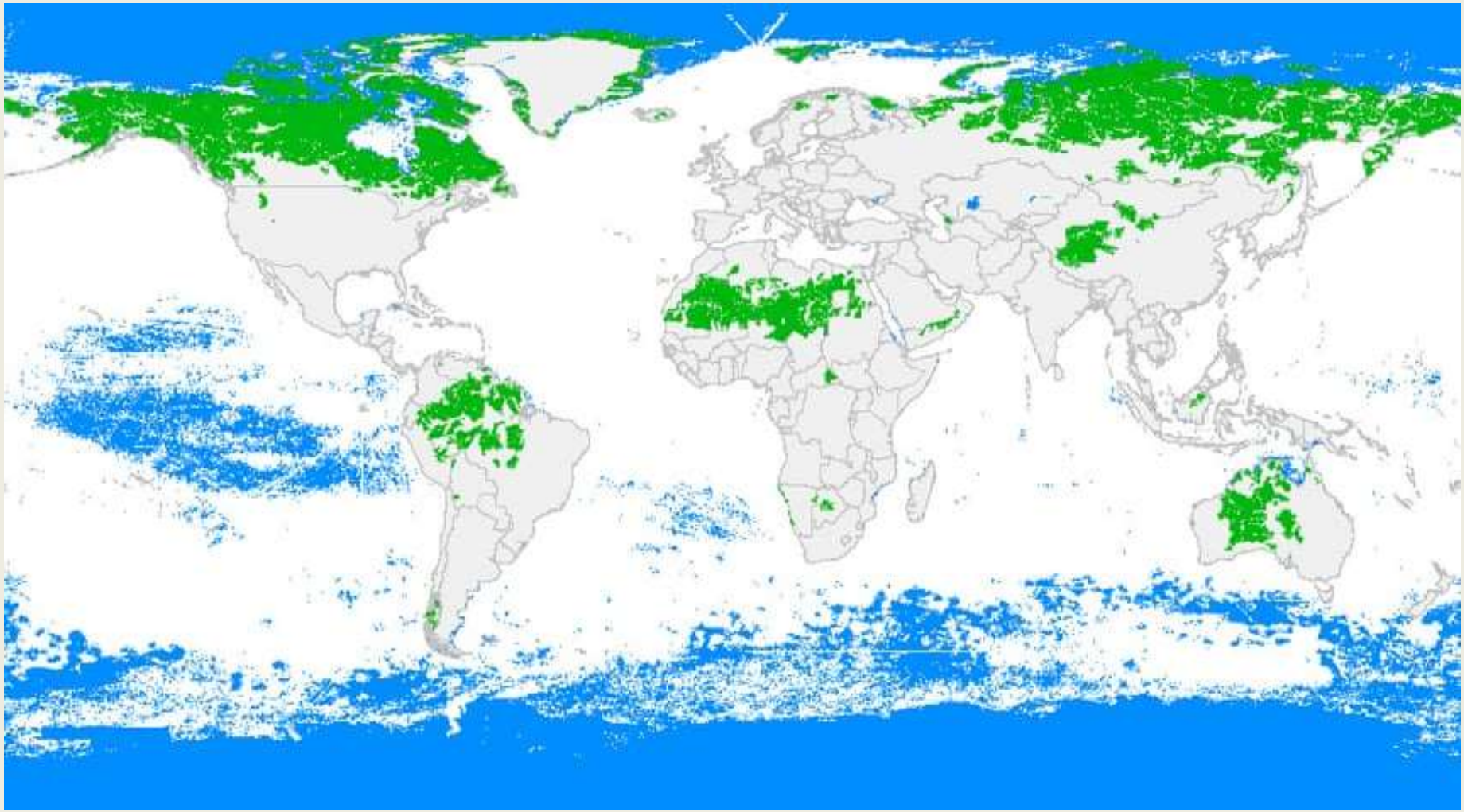

Diritti della natura e forme di governo:
una comparazione euro-americana per il futuro del Pianeta

Le soggettività "bio-chimiche" del Pianeta (vivere di bisogni)

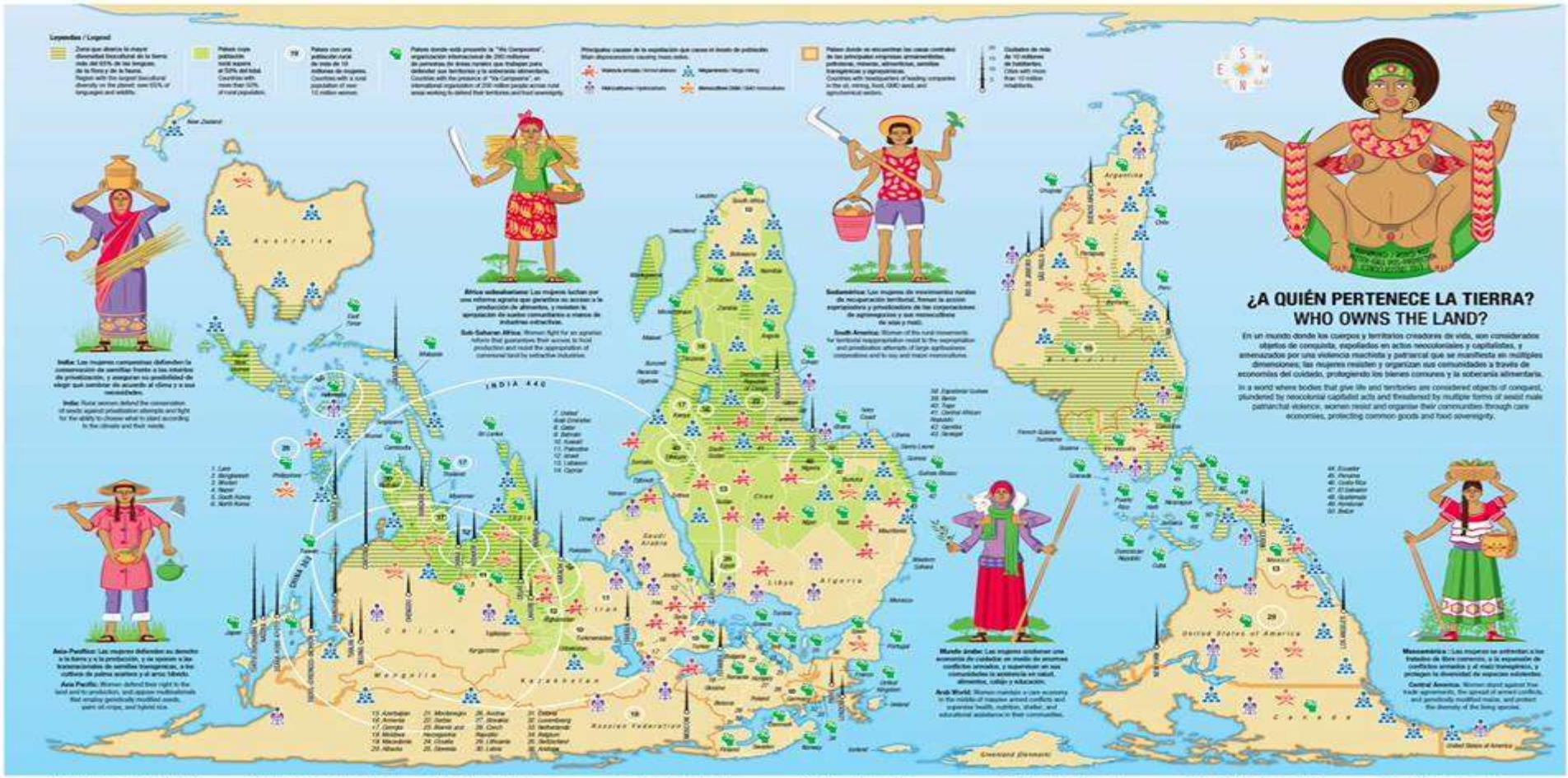

Le soggettività "fossili" del Pianeta (vivere di servizi)

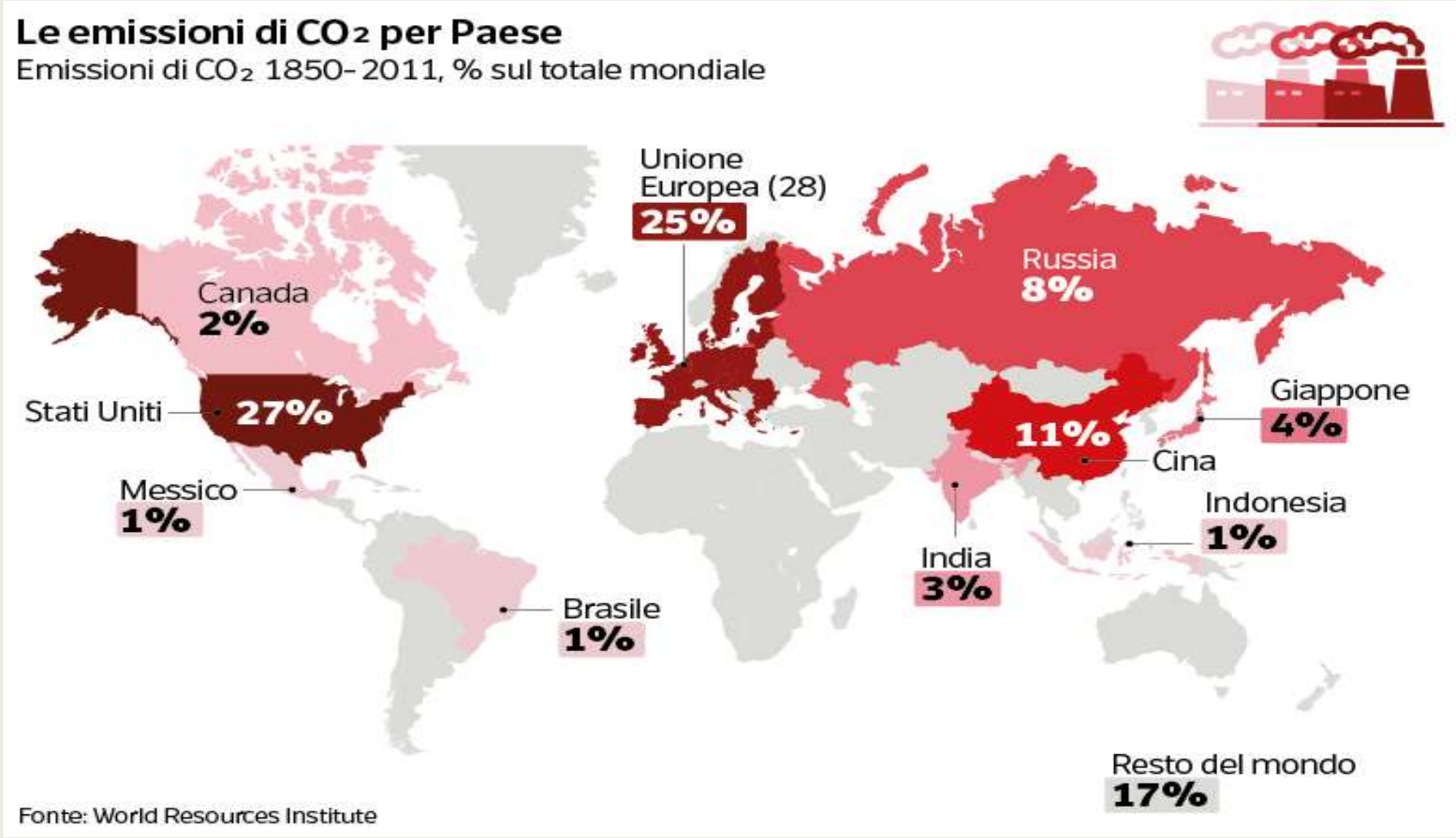

PRIMA DISSOCIAZIONE TRA SOGGETTIVITÀ "WILD" E SOGGETTIVITÀ "FOSSILE":

gli effetti di "ben-essere naturale"

Indice di "sostenibilità" e "performance ambientale" (ESI-EPI)

(Columbia Univ.-Yale Univ.-NASA)

Gli indici di "*performance ambientale*" (per es. la salute ambientale umana con riguardo alla mortalità infantile) non necessariamente coincide con la "*sostenibilità ambientale*" (nel collegamento con la vitalità degli ecosistemi): la "*performance*" non necessariamente è "*sostenibile*".

SECONDA DISSOCIAZIONE TRA SOGGETTI "WILD"/"FOSSILI": la distribuzione nei regimi politici sedi di "conflitto"

	Número de Países	% de Países	% da População Mundial
Democracias Plenas	25	15,0	11,3
Democracias Imperfeitas	54	32,3	37,2
Regimes Híbridos	37	22,2	14,4
Regimes Autoritários	51	30,5	37,1

Il c.d. "arco delle democrazie normali"

(prevalentemente "fossili")

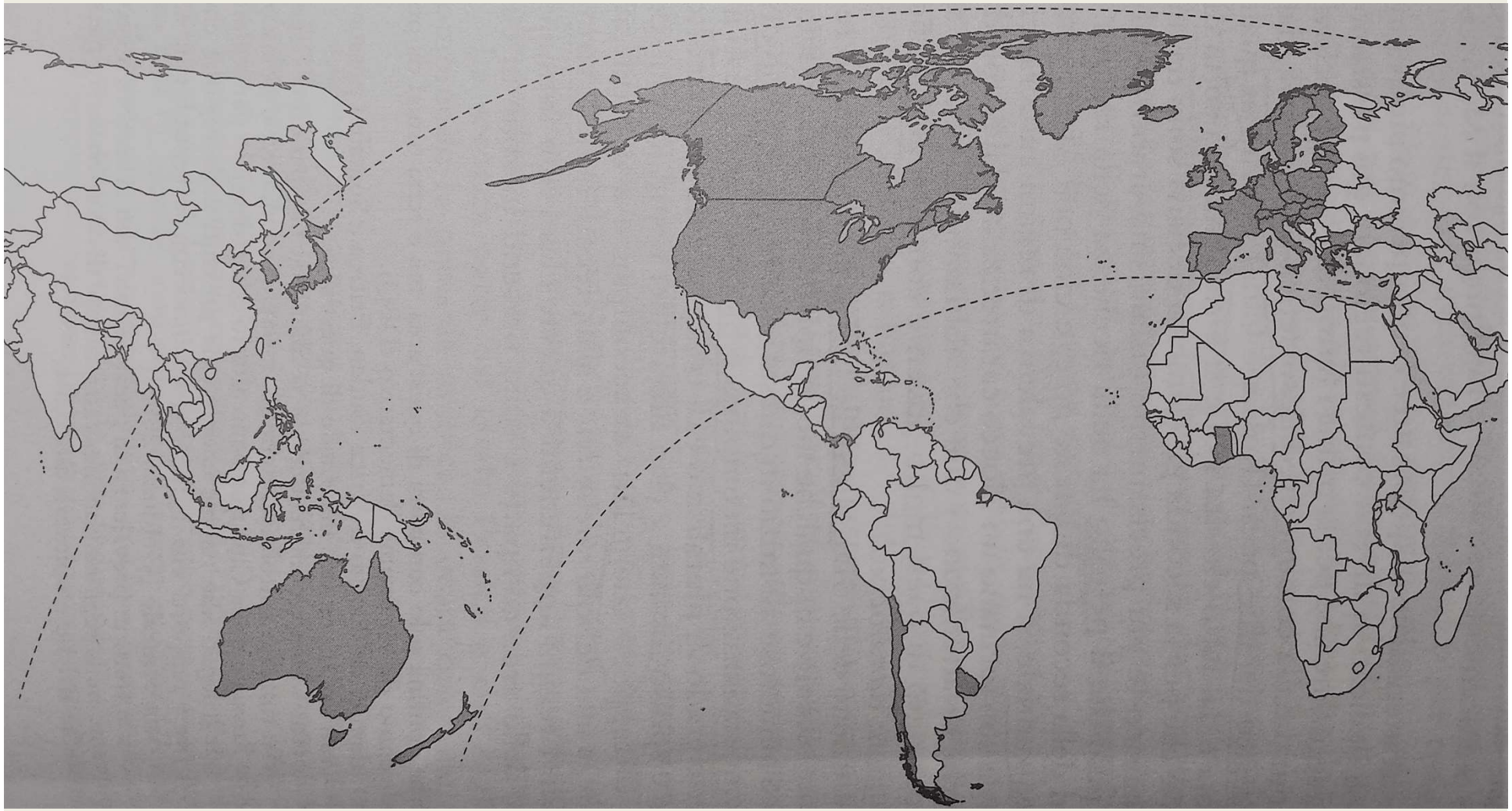

TERZA DISSOCIAZIONE:
gli spazi di "agibilità" dei soggetti "wild"/"fossili"

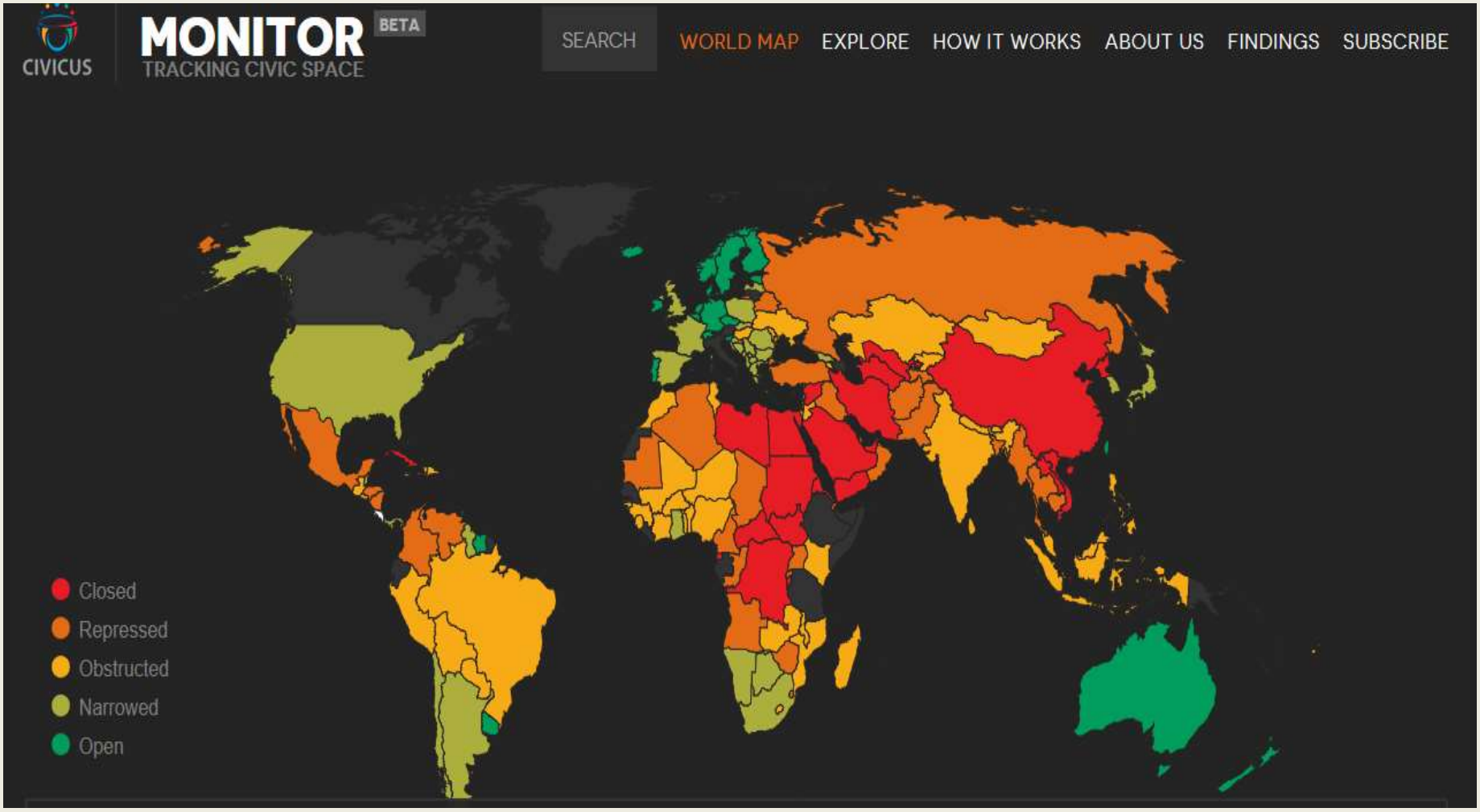

Conflitti c.d. "ambientali"

(tra soggetti e metodi "bio-chimici" e "fossili")

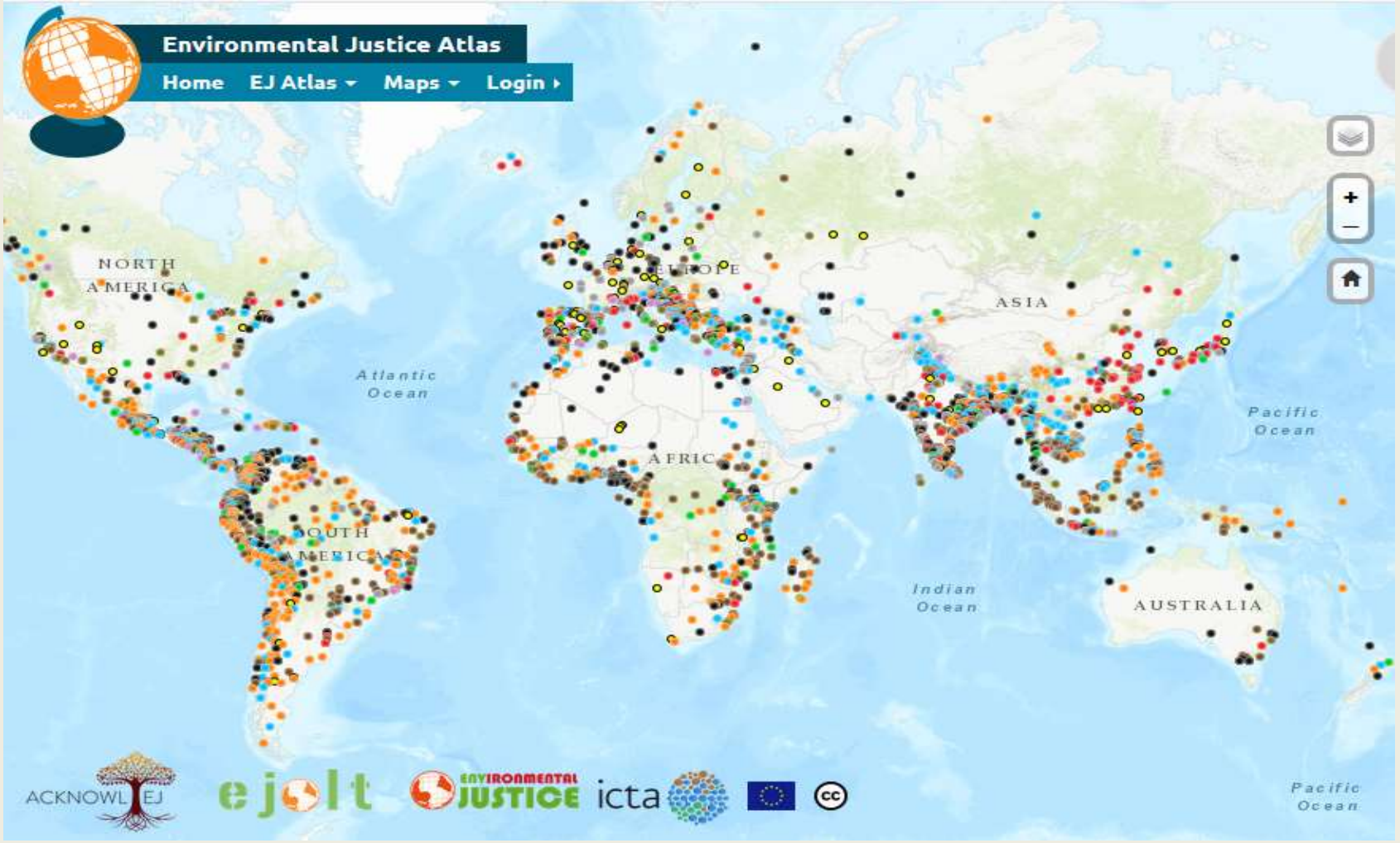

Chi decide sui conflitti?

QUARTA DISSOCIAZIONE: tra forme di governo, qualità democratica, conflitti di soggettività

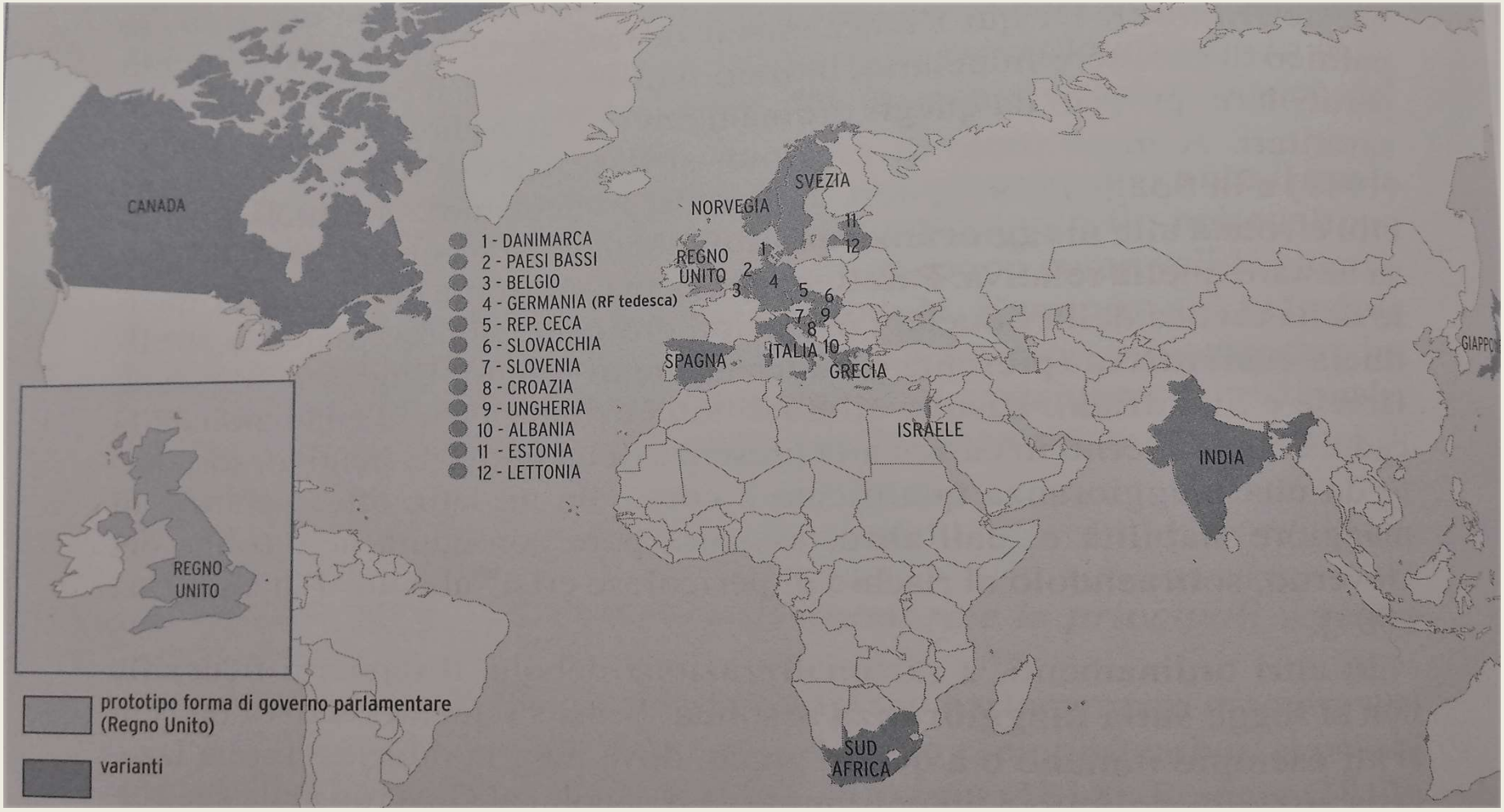

Chi decide sui conflitti?

Presidenzialismo e "maledizione olandese" (eccetto USA)

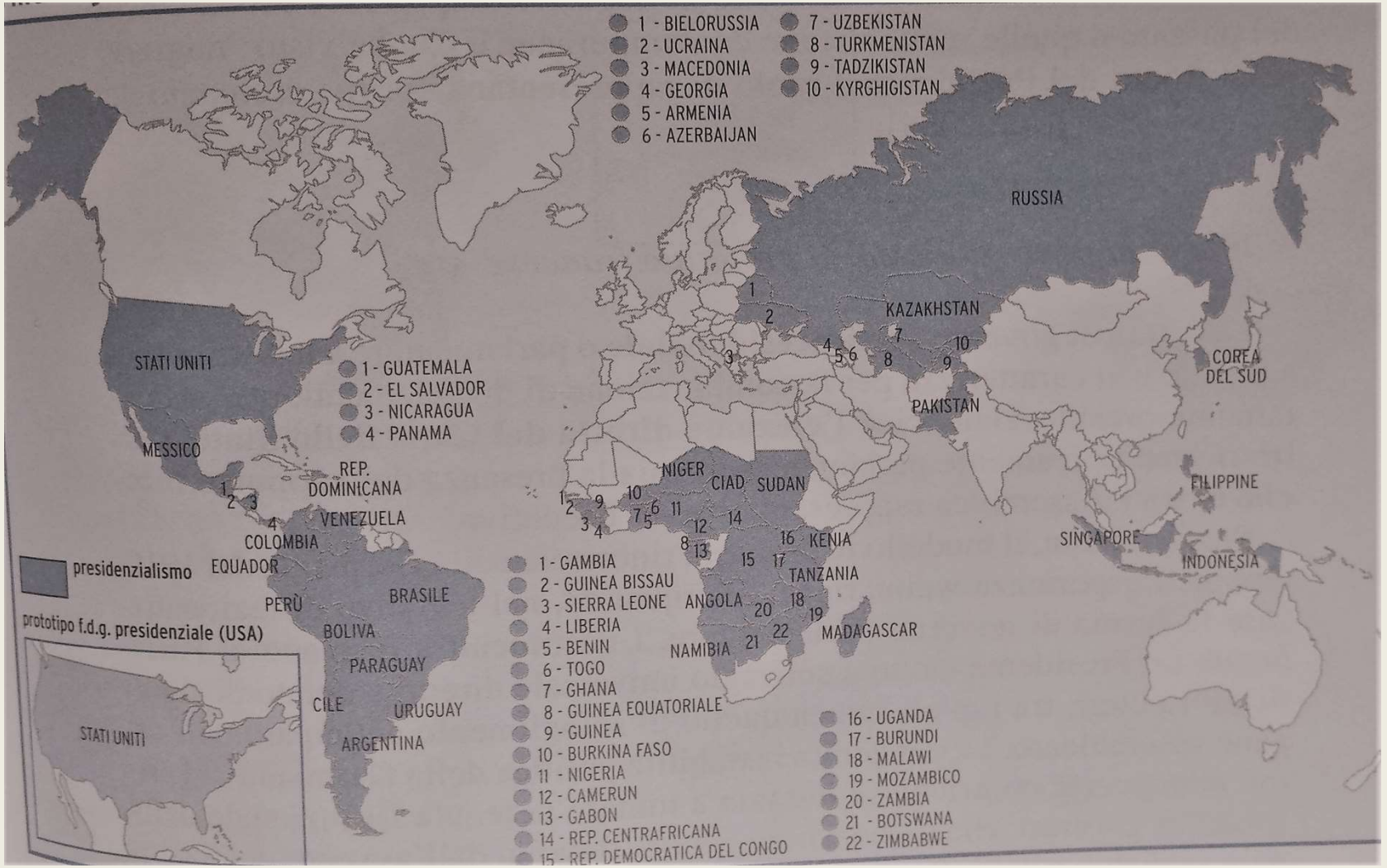

PRIMA CONCLUSIONE:
QUALI NESSI TRA SOGGETTIVITÀ "WILD"/"FOSSILE", FORME, SPAZI, NATURA?

Sembrerebbe nessuno

***Cfr.* Environmental Rights Database ONU**

Esistono singole buone prassi esclusivamente locali di partecipazione democratica su temi della natura, il più delle volte indipendenti dalle variabili costituzionali e dalle forme di governo (es: democrazia "deboli", con buone prassi di partecipazione ambientale in sistemi presidenziali e viceversa: assenza di buone prassi in democrazie "normali" con sistemi parlamentari – come il caso italiano)

http://environmentalrightsdatabase.org/category/obligation-to-facilitate-public-participation-in-environmental-decision-making/

SECONDA CONCLUSIONE: DIFFICOLTÀ DI ANALISI DELLA "DEMOCRATICITÀ" E RUOLO DEL POTERE GIUDIZIARIO (L'ACCESSO AL GIUDICE)

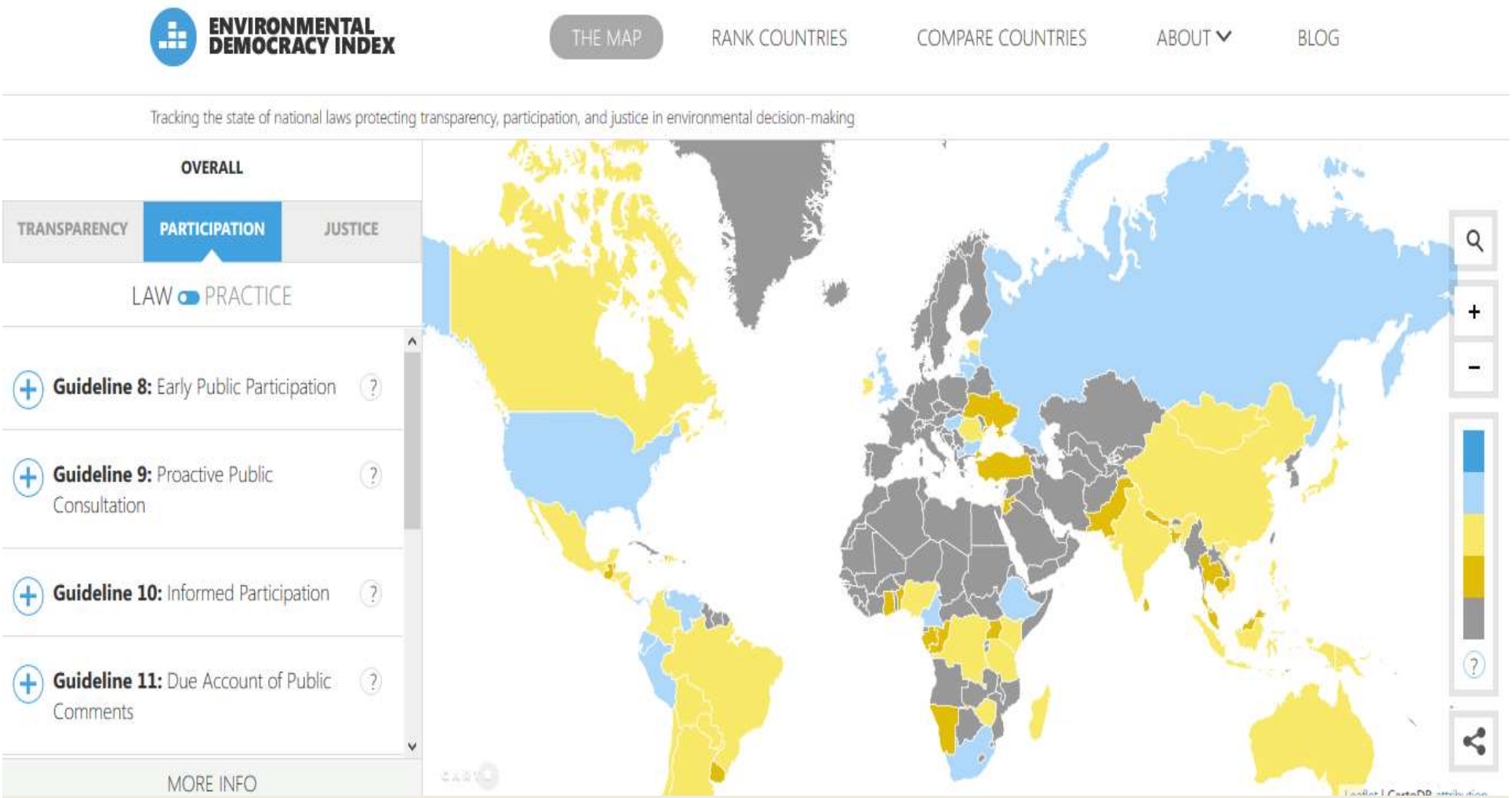

2. (osservazione di II livello)

In questo quadro,

quali sono le forme giuridiche di governo della natura previste dalle fonti costituzionali e internazionali?

Le attuali forme giuridiche di governo della natura hanno 3 caratteristiche di "decontestualizzazione":

1. prescindono dalle soggettività "bio-chimiche"/"fossili";

2. prescindono quindi dalla differenza fra bisogni naturali e azioni sociali;

3. sono strutturate su 2 matrici comuni di "oggettivazione" della natura, declinate su 5 linee di formalizzazione giuridica dei procedimenti di decisione giuridica e politica.

2 MATRICI COMUNI:

> natura (sistema) intesa come "ambiente" (luogo);

> Approccio "addizionale" dei "luoghi", con lo "spacchettamento" per "materia/non materia"

(es. art. 117 Cost. it.: ambiente, ecosistema, beni, paesaggio, urbanistica, territorio, concorrenza)

5 LINEE DI FORMALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE SULLA "MATERIA"/"NON MATERIA"

> i c.d. "pilastri" (3+1) e i c.d. "principi"

tutti "funzionali" a:

- ***qualsiasi "materia",***
- ***qualsiasi "procedimento",***
- ***qualsiasi "interesse",***
- ***qualsiasi "soggetto".***

FONTI:

Costituzioni statali del XX-XXI sex. e Trattati sovranazionali;

Principio 10 di Dichiarazione di Rio 1992;

Principio della sovranità delle risorse naturali;

Convenzioni di Aarhus del 1998 e di Espoo del 1997 (c.d. 3 "pilastri" di decisione sulla "materia" ambiente);

Convenzione OIL 169/1989 (c.d. 1"pilastro" dei soggetti "bio-chimici": gli "indigeni");

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe del 2018 (di Escazú) (c.d. 4 "pilastri": "materia" ambiente per tutti i soggetti);

Linee Guida Consiglio d'Europa del 2007 (c.d. "12 principi").

12
PRINCIPLES OF GOOD DEMOCRATIC GOVERNANCE
© Centre of Expertise 2018
1. Participation, Representation, Fair Conduct of Elections
2. Responsiveness
3. Efficiency and Effectiveness
4. Openness and Transparency
5. Rule of Law
6. Ethical Conduct
7. Competence and Capacity
8. Innovation and Openness to Change
9. Sustainability and Long-term Orientation
10. Sound Financial Management
11. Human Rights, Cultural Diversity and Social Cohesion
12. Accountability
The 12 Principles of Good Governance encapsulate fundamental values defining a common vision of European democratic governance.
Enshrined in the Strategy for Innovation and Good Governance at local level, the 12 Principles assist public authorities in improving governance and enhancing service delivery to citizens.
Toolkits, training materials and benchmarks, developed by the Centre of Expertise, are available to governments at local, regional and central level alike.
Local authorities that apply the 12 Principles may be awarded the European Label of Governance' Excellence (ELoGE).
www.coe.int/good-governance/
CENTRE OF EXPERTISE FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM
COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Diritti della natura e forme di governo:
una comparazione euro-americana per il futuro del Pianeta

- i *12 principi per la Strategia della buona Governance a livello locale* del Consiglio d'Europa, approvati nel 2007 a Valencia nel corso della 15ª Conferenza dei Ministri europei responsabili delle collettività locali e regionali (doc. MCL-15(2007)5 final);
- il *Protocollo addizionale alla Carta europea sull'autogoverno locale per la partecipazione* (CETS 207 – *Local Self-Government (Protocol)*, 16.XI.2009);
- il *Codice di buone prassi sulla partecipazione civile nei processi decisionali* del Consiglio d'Europa del 1° ottobre 2009 (CONF/PLE(2009)CODE1);
- la *Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale* sempre del Consiglio d'Europa (Risoluzione n. 237 del 19 marzo 1992, riveduta nel 21 maggio 2003 per una "*politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale*");
- la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa* CM/Rec(2007)14 adottata nell'ottobre 2007 sul "*contributo essenziale fornito dalle Organizzazioni non governative (ONG) allo sviluppo e all'attuazione della democrazia e dei diritti umani, in particolare promuovendo la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, garantendo la trasparenza e la responsabilizzazione delle autorità pubbliche*";
- il Rapporto *Local and Regional Democracy in Italy*, elaborato per la 33ª Sessione del Congresso sulle Autorità locali e ragionali del Consiglio d'Europa, del 17 ottobre 2017 (*CG33(2017)17final*) VII).

Caratteristiche comuni?

c.d. "tripla neutralità" delle 5 linee di formalizzazione

a) rispetto alle forme di governo (democratico "normale" o meno, presidenziale o parlamentare ecc….);

b) rispetto al contesto naturale di riferimento ("wild" o "fossile");

c) rispetto ai soggetti come titolai di "bisogni" o di "servizi".

3. (osservazione di III livello)
Perché queste forme? Quali sono le matrici storiche? Perché "neutrali"?

Il punto di svolta è nella negazione di un "diritto umano all'autosussistenza, come limite alla proprietà e all'iniziativa privata", nella II Dichiarazione universale francese del 1793.

Il diritto costituzionale contemporaneo è un diritto "fossile" **[B. Marquardt]**, *che funziona come democrazia di opinione – ossia prescindendo dalle caratteristiche del soggetto* **[M. Foucault]** *- nella c.d. "equivalenza ricardiana" – ossia nella equiparazione delle cose presenti in natura (c.d. "prima legge della termodinamica culturale giuridica": J. Herrera Flores): il suo dispositivo metodologico è l' ET-ET ("addizionale").*

Es: "caso ILVA" in Italia

Dall'era del diritto biochimico (da fine del neolitico a XIX sec.)

L'umanità, apprendendo la coltivazione tecnica (con l'aratro) e la pastorizia per vivere (mangiare carne, bere latte ecc …), può produrre risorse naturali e beni (si pensi al grano), che però sono deperibili e quindi richiedono "preservazione", facendo del soggetto umano un "*produttore-consumatore di natura, ma sempre nel rispetto della natura per la comune – a tutti gli esseri viventi - autosussistenza*" (in tal senso "*bio-chimico*").

Fonnti costituzionali storiche:

la c.d. "Costituzione degli Irochesi" del 1090-1100;

la "Carta della Foresta" del 1217 (espunta in Inghilterra dalla Magna Carta del 1215: la Carta della proprietà dei "Baroni");

la "Carta di Kouroukanfouga" nell'Africa occidentale, del 1222-1233;

le "Allmende" tedesche e svizzere e gli "usi civici" italiani;

la tradizione giuridica "ctonia" (Ubuntu africano; Sumak Kawsay andino).

Fondato su 3 caratteristiche costanti delle regole giuridiche:

1) **sottraggono l'uso delle risorse naturali (acqua, aria, fauna e legna) alle decisioni del potere monocratico o della rappresentanza politica (re, assemblea ecc ...), affermando il libero accesso ad esse;**
2) **riconoscono che l'accesso ai "beni vitali", ossia il mangiare e bere per sopravvivere, costituisce un "diritto di esistenza", quindi non rinunciabile o bilanciabile con altri diritti, da garantire attraverso strumenti di vigilanza;**
3) **identificano acqua, fauna e legna come beni non appropriabili (quindi non oggetto di proprietà privata).**

Alla "scoperta" del carbone e all'avvento del diritto "fossile"

Con la "scoperta" del carbone (c.d. "foresta sotterranea"), inizia l'era del diritto "fossile": l'umanità scopre nuove risorse naturali, del sottosuolo, che non servono per vivere, in quanto non si possono né mangiare né bere, ma producono nuove attività di consumo, separate, per la prima volta nella storia del diritto, dal mangiare e bere per vivere, sicché l'umanità scopre che può "sfruttare" la natura per fini "non naturali" (ossia né il mangiare né il bere) e quindi non dovendo più "rispettarla", sicché il diritto diventa "*manipolativo*" della natura, grazie alla tecnica e alle tecnologie, *separatamente dall'autosussistenza "comune" a tutti i viventi*.

Con 6 conseguenze giuridiche, di cui 1 riguardante i soggetti:

1. **il valore economico dei terreni è aumentato per la presenza del carbone;**
2. **il computo di questo valore economico non è più dipeso dal dato naturale della sopravvivenza umana garantita dai beni di superficie (pascoli e coltivazioni), ma da altri fattori non più riferibili alla sopravvivenza umana (il carbone acquisirà più valore di un albero da frutto o di un animale da pascolo);**
3. **questo ha rafforzato il fenomeno delle c.d. "*Enclosures*", ossia le recinzioni di spazi di terra per rivendicare la proprietà privata del suolo, ai fini della estrazione delle sue risorse sotterranee, eventualmente separando proprietà sotterranea e proprietà di superficie (ancora attuale: *Land Grabbing*);**
4. **sul suolo verranno rivendicati nuovi diritti, non più connessi alla sopravvivenza umana (i diritti ai beni vitali del mangiare e bere), ma connessi esclusivamente all'interesse economico allo sfruttamento sotterraneo per fare altro di "non vitale" (si pensi alla "*espropriazione per pubblica utilità*");**
5. **cambierà l'organizzazione del lavoro, in quanto chi sarà interessato alle risorse sotterranee non avrà più bisogno di contadini, ma di persone da impiegare nella estrazione di beni non commestibili (cambierà quindi la concezione del lavoro: serve a produrre per consumare, non a produrre per vivere).**

Le 4 soggettività costituzionali prodotte dal diritto "fossile"

La soggettività umana risulterà progressivamente scomposta, nell'era del diritto "fossile", in tre diverse dimensioni, in ragione della loro "funzione" rispetto al contesto esterno di sfruttamento delle risorse naturali (biochimiche e fossili):

- umanità di autosussistenza nel mangiare e bere;

- umanità di utenza/consumo (gli utenti/consumatori) dei servizi prodotti dai fossili (le "*Utilities*");

- umanità progressivamente danneggiata dai propri stessi consumi (salute, inquinamento, nuove malattie ecc …);

- umanità discontinua nel tempo ("sviluppo" vs. "ingiustizia generazionale");

e le 3 Costituzioni di paradigma

***Costituzione messicana del 1917** (la socialità dell'autosussistenza)*

***Costituzione di Weimar del 1919** (le clausole di sviluppo di utenza e consumo)*

***Costituzione italiana del 1948** (la tutela della salute e della sicurezza dell'iniziativa privata e dello ius existentiae)*

4. (osservazione di III livello)

Queste matrici presentano limiti "eco-logici"?

SI,

sono limiti "dimensionali" (c.d. "disfunzionalità" del diritto costituzionale moderno)

> W.E. Odum e la "*tirannia delle piccole decisioni*"

> J. Rockström e i "*Planetary Boundaries*"

Natura (sia biochimica che fossile) come interferenza globale vs. diritto e procedimenti come concorrenze spaziali (es. Trump, Bolsonaro, "effetto Fukushima", Convenzione Espoo sulle decisioni "transfrontaliere")

L'avvento dell'era "climatica" e la soggettività "sconfinata" e intertemporale "bio-chimica"/"fossile" (schema di Mary Robinson)

NATURE CLIMATE CHANGE PERSPECTIVE

Table 1 | Climate change impacts and affected human rights

Climate change Impacts	Impacts on human/social Systems	Human rights affected
Temperature risks	Increased health risks/fatalities from diseases and natural disasters	Life
Risk of extreme weather events	Increased water insecurity	Poverty, adequate standard of living and means of subsistence
Threats to unique ecosystems	Loss of livelihoods	Food and hunger
Changes in precipitation and distribution of water	Changes in agricultural productivity and food production	Health
Threats to biodiversity	Threats to security/societal cohesion	Culture
Sea-level rises, flooding and storm surges	Effects on human settlements	Property
Large-scale 'singularities'	Land and property leading to migration and displacement	Adequate and secure housing
	Impacts on political/public services	Education
	Damage to vital infrastructure and public utilities	Work
	Loss of cultural integrity	Property
	Decline in natural systems services	Women's, children's and indigenous people's rights
	Distribution of impacts (vulnerable, poor and marginalized people are hit first and hardest)	Self-determination

5. (osservazione di II livello)

Quali incidenza produce il riconoscimento dei "diritti della natura" nella modellazione della democrazia?

Costituzioni di Ecuador (2008) e Bolivia (2009): che significa "natura soggetto di diritti":

- come sistema di bisogni comuni "bio-chimici" (rappresentazione non individuale);
- come priorità della sopravvivenza ecosistemica rispetto al consumo (principi "*pro natura*"; "non regressione"; "*favor naturae*"; economia "di sussistenza"; rifiuto del bilanciamento);
- come "immedesimazione sistemica" (intertemporale, interculturale e interspaziale) e non invece "materiale" e "monoculturale" (diverso riparto di competenze)

La natura è come un bambino, bisognoso di un "tutore partecipato", come nella scala di Roger Hart della "condivisione" (dal "prendere parte" all' "essere parte" delle decisioni), di un "interesse superiore".

Pratiche di "demo-diversità"

Democrazia "agricola" (condivisione di saperi – esperienziali e scientifici - di prassi)

Democrazia "idraulica" (condivisione di gestione di risorse)

Democrazia "energetica" (condivisione di produzione e consumo energetico)

Democrazia "cognitiva" (condivisione di conoscenze e competenze sulla complessità dei problemi) [E. Ostrom].

Differenze dalla "democrazia partecipativa"? SI

Questa amministra l'esistente "fossile" (gli interessi "*et-et*") > Convenzioni di Aarhus e di Espoo

La "demo-diversità" pratica la deliberazione condivisa della gerarchia dei bisogni "bio-chimici" sugli interessi "fossili" e i connessi oneri e doveri per le presenti e future generazioni.

Differenze di dimensioni? NO

Entrambe operano su scale "micro" (max. 15.000 persone)

6. (osservazione di I livello)

Queste nuove modellazioni (di c.d. "demo-diversità") condizionano o meno le forme di governo corrispondenti?

Poco o nulla, per 2 ragioni, in quanto, operando in dimensione "micro":

1) soffrono anch'esse della "tirannia delle piccole decisioni" (c.d. "microcosmi partecipativi")

2) si collocano in un contesto giuridico "macro" che resta orientato alla logica "fossile" di "materie" e "spacchettamenti" giuridici (es. "Caso Chevron" in Ecuador).

I "diritti della natura" come situazioni "trilemmatiche" e "ingiuste"

nel significato

di D. Rodrik *e* *di N. Fraser*

Quindi?

Rapporto Speciale dell'IPCC dell'ONU di ottobre 2018: abbiamo 12 anni per re-impostare le "policies" sulla natura ...

ma ... con quale "Polity" della natura?